

COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale in data 27-9-02 N. 22 esecutiva dal

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Finalita'
- Articolo 2 Oggetto e applicazione
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Concessioni e autorizzazioni
- Articolo 5 Vigilanza
- Articolo 6 Sanzioni

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- Articolo 7 Comportamenti vietati
- Articolo 8 Altre attivita' vietate
- Articolo 9 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Articolo 10 Rifiuti

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Articolo 11 Manutenzione delle facciate degli edifici
- Articolo 12 Tende su facciate di edifici
- Articolo 13 Attivita' interdette in zone di particolare interesse ambientale

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Articolo 14 Divieti
- Articolo 15 Attivita' particolari consentite in parchi pubblici
- Articolo 16 Disposizioni sul verde privato

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

- Articolo 17 Disposizioni generali
- Articolo 18 Specificazioni

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

- Articolo 19 Occupazioni per manifestazioni
- Articolo 20 Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Articolo 21 Occupazioni con elementi di arredo
- Articolo 22 Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Articolo 23 Occupazioni per lavori di pubblica utilita'
- Articolo 24 Occupazioni per attivita' di riparazione di veicoli
- Articolo 25 Occupazioni per traslochi
- Articolo 26 Occupazioni del soprassuolo
- Articolo 27 Occupazioni di altra natura
- Articolo 28 Occupazioni per comizi e raccolta di firme

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

- Articolo 29 Occupazioni con chioschi e dehors
- Articolo 30 Occupazioni per temporanea esposizione
- Articolo 31 Occupazioni per esposizione di merci
- Articolo 32 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Articolo 33 Commercio in forma itinerante
- Articolo 34 Commercio a posto fisso- Esercizio di vicinato
- Articolo 35 Mestieri Girovaghi
- Articolo 36 Pubblicita' acustica e sonora

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Amendola dr. Giovanni)

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Articolo 37 Disposizioni generali
- Articolo 38 lavoro notturno
- Articolo 39 Spettacoli e trattenimenti
- Articolo 40 Circoli Privati
- Articolo 41 Abitazioni Private
- Articolo 42 Strumenti Musicali
- Articolo 43 Dispositivi acustici antifurto

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Articolo 44 Tutela degli animali domestici
- Articolo 45 Protezione della fauna selvatica
- Articolo 46 Divieti specifici
- Articolo 47 Animali molesti
- Articolo 48 Mantenimento dei cani
- Articolo 49 Trasporto di animali su mezzi pubblici
- Articolo 50 Animali liberi

TITOLI VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

- Articolo 51 Esposizione dei prezzi
- Articolo 52 Servizi igienici
- Articolo 53 Amministrazione degli stabili

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 54 Competenze decentrate
- Articolo 55 Disposizioni transitorie

SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalita'

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalita' dello Statuto del Comune, comportamenti ed attivita' comunque influenti sulla vita della comunita' cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la piu' ampia fruibilita' dei beni comuni e di tutelare la qualita' della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il regolamento di Polizia urbana per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1 detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di :

- a) sicurezza e qualita' dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici ;
- c) quiete pubblica e privata ;
- d) protezione e tutela degli animali ;
- e) esercizi commerciali ;
- f) esercizi pubblici .

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorita' Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonche' dai funzionari delle Unita' Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle Leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il regolamento di Polizia Urbana.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Amendola dr. Giovanni)

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitu' di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonche' le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprieta' privata non recintate in conformita' al regolamento edilizio ;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere ;
- c) i monumenti e le fontane monumentali ;
- d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilita' ed il cui decoro debbano essere salvaguardati ;
- e) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti .

2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attivita' lecite, anche di carattere privato .
L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalita' di utilizzazione, ovvero in relazione all'attivita' che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validita' non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Sindaco puo' revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonche' quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento e' attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonche', in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unita' Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalle norme in vigore e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Citta', personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando cio' sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Art. 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento e' punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attivita' abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa puo' comportare la sospensione o la

revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravita' dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, e' tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potesta' parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilita' sostitutiva e solidale.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio Comunale, è tassativamente vietato:
- a) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilita';
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonche' legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunche' su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprieta';
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se' o per gli altri o procurare danni;
 - g) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con Ordinanza del Sindaco; utilizzare il campetto adiacente l'Edificio della scuola Elementare senza autorizzazione rilasciata dal Sindaco, è vietato inoltre utilizzare lo stesso campetto per giochi, che comportano danni alle strutture e all'Ente;
 - h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonche' versarvi solidi o liquidi;
 - p) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonche' impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonche' soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a cio' destinati;
 - r) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico fatta eccezione per le manifestazioni di tipo culturali e/o tradizionali, preventivamente Autorizzate;
 - s) sparare mortaretti o altri simili apparecchi t) su tutto il territorio Comunale, senza la preventiva autorizzazione, rilasciata dal competente ufficio Comunale, l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, è vietato altersi la sosta di Campers e roulotte all'interno dei centri abitati e fuori dalle aree appositamente attrezzate.

Art. 8 - Altre attivita' vietate

1. A tutela della incolumita' e della igiene pubblica e' vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel piu' breve tempo possibile;
- c)

collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni e qualsiasi altra attività che procura stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili quando cio' determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

f) Procedere all'annaffiatura di giardini, orti, lavaggio di automezzi, utilizzando l'acqua potabile.

2-Il Sindaco, con propria ordinanza, puo' stabilire per determinate vie o zone della Citta' il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilita' di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonche' in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a piu' persone.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attivita' di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attivita' di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacita' non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attivita', anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attivita' di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilita' per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacita' da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinche' risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilita' per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati. Costoro dovranno provvedere a tenere i luoghi liberi da rovi ed erbacce.

11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Art. 10 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalita' indicate dall'Amministrazione.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non e' consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi. Cosi' come e' vietato conferire i rifiuti presso i contenitori in orari e giorni diversi da quelli stabiliti dalla Amministrazione Comunale con apposita ordinanza.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Amendola dr. Giovanni)

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro, gli utenti devono inoltrare richiesta all'ente, preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti nell'apposito centro di raccolta, sito alla Madonna di Loreto (ex discarica Comunale) nelle ore antimeridiane 8,30 - 13,00 alla presenza di un operatore Comunale.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonche' rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformita' a quanto disposto dalla legge.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. Oltre al divieto di cui all'art 9, comma 12., e' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.
8. E' severamente vietato depositare su suolo Comunale e privato, veicoli per rottamazione, sprovvisti di regolare targa di identificazione, di polizza Assicurativa e di qualsiasi altro materiale nocivo alla salute pubblica e all'inquinamento atmosferico.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 11 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere in caso di accertato bisogno alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformita' ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Art. 12 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio e' fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non e', comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.
3. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente 2° comma.
4. Il Sindaco con proprie ordinanze puo' individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali e' vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma ovvero essa e' subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
5. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) e' oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Art. 13 - Attivita' interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, possono essere interdette al commercio su aree pubbliche, in conformita' a quanto previsto dalla legge, aree o interi quartieri per talune o per la generalita' delle attivita' commerciali.
2. Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma 1. le aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato, ed i chioschi autorizzati.
3. Nelle aree antistanti le chiese di particolare interesse religioso, storico, architettonico, di qualsiasi culto ammesso, e' consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito la autorizzazione per la occupazione del suolo pubblico.
- In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, e' consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Sindaco, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale.
4. Nelle zone cittadine indicate al comma 1. l'Amministrazione puo' consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 14 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco;
2. f) accendere fuochi presso boschi fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate;
g) effettuare giochi di ogni tipo, tali da danneggiare il verde pubblico ed evitare disturbo della quiete pubblica;
3. Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

Art. 15 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, nelle zone boschive, e nelle aree verdi, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:
 - a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozze o altri simili veicoli a pedali;
 - b) l'attività di noleggio, a beneficio di bambini e adulti e quindi con idoneo accompagnatore, di cavalli, da sella o trainanti piccoli calessi;
 - c) l'attività di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita del parco.
2. Nessuna delle attività di cui al comma 1. può in alcun modo interessare zone prative.
3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1., lettera a) è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.
4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1. non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.
6. È fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1..
7. Oltre a quanto previsto al comma 1. può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.
8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.
9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e terminare dopo le ore 22, salvo casi di proroga preventivamente autorizzati.
10. Nei parchi pubblici su percorsi opportunamente individuati e segnalati dall'ufficio competente sono consentite le passeggiate a cavallo.
11. La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Art. 16 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 9., del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose privi di rovi ed erbacce. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Amendola dr. Giovanni)

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 17 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonche' gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitu' di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprieta' privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformita' alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonche' degli altri spazi e aree indicati nel comma 2. , sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilita' della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilita' dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora la natura, la modalita' o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorita' Comunale puo' imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo puo' essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumita' pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3. .
6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 14, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonche' alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 18 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 18 si distinguono in:
 - a) **occasionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b) **temporanee**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonche' quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unita' immobiliari, nonche' per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c) **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - d) **annuali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 19 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, e' tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalita' di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalita' di smaltimento dei rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale e' subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralita' di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la piu' ampia fruibilita' del territorio.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. L'Amministrazione, per tutte le manifestazioni che prevedono un consistente coinvolgimento di pubblico può imporre l'utilizzo di idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
7. L'autorizzazione per l'occupazione può essere, nei casi previsti da apposita Delibera di G.C. subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
8. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata da specifico regolamento.

Art. 20 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante possono avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate e sempre che non pregiudicano la viabilità e la quiete pubblica.

Art. 21 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

Art. 22 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Regione.

Art. 23 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.

L'Amministrazione Comunale puo' disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione puo' essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorche' non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumita' pubblica e privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali e delle apposite disposizioni dei competenti uffici Comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 24 - Occupazioni per attivita' di riparazione e vendita di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attivita' di riparazione di veicoli e vendita degli stessi in locali prospicienti la pubblica via e' subordinata a specifica autorizzazione. Essa puo' essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa e compatibilmente al rispetto delle norme del Codice della Strada.

2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non puo' essere rilasciata per lo svolgimento dell'attivita' che comportano l'uso di sostanze nocive o dannose e che siano di pregiudizio per la salute e la quiete pubblica.

3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1. e' valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Art. 25 - Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco o per altra evenienza similare, carico o scarico di merci, abbia necessita' di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, alla Sezione del Corpo di Polizia Municipale competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. Accertato che nulla osti, la Sezione del Corpo di Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, al competente ufficio della Circoscrizione Amministrativa, che provvede a darne comunicazione all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 26 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non e' consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni.

3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

Art. 27 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, e' subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalita' e alla durata della occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione non e' consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 28 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonche' per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, e' concessa previa verifica della compatibilita' con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 18, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, puo' derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

3. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 29 - Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile puo' essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a

condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dalle disposizioni comunali, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1. si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento comunale edilizio e nel rispetto delle normative viventi in materia.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art. 30 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 31 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 32 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 14 e quanto disposto dall'art. 34 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali, sempre che non contrasti con le norme dello specifico regolamento Comunale per la vendita su aree pubbliche.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 33 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tra cui quelle indicate all'art. 14, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze e tali zone sono individuate e determinate con provvedimento del Sindaco, ove già non provveda il Regolamento;

c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente

occupato;

d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di presidi medici o altri luoghi di cura, e dal cimitero;

e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;

f) l'attività può essere iniziata rispettando gli orari del commercio a posto fisso, determinati con Ordinanza Sindacale;

g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi, compresi quelli situati nella zona indicata all'art. 14, comma 1., lettera a), è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 34 – Commercio Fisso – Esercizio di Vicinato

- 1) Regime autorizzatorio : Chiunque vorrà aprire un esercizio Commerciale, dovrà inoltrare al Comune competente per territorio, Comunicazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 114/98;
- 2) Termine per la conclusione del procedimento : gg. 30 dalla ricezione della comunicazione.

Requisiti :

- a) Certificato Penale generale Casellario Giudiziale;
- b) Verifica del possesso da parte dell'interessato dei requisiti di carattere professionale di cui all'art. 5 comma 5 D.Lgs. 114/98;
- c) Acquisizione del nulla osta Igienico – Sanitario del locale, rilasciato dall'A.S.L. competente per territorio;
- d) Acquisizione del certificato di agibilità del locale (art. 18 L. 241/90);
- e) Verifica della Superficie dell'area di vendita di cui all'art. 7 comma 1 del D.Lgs 114/98.

Art. 35 – Mestieri girovagi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla Legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio di girovagi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovagi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengono senza arrecare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

Art. 36 – Pubblicità acustica e sonora

È vietata la pubblicità acustica e sonora nel centro urbano dei venditori ambulanti, nonché di tutti i veicoli che circolano sulla sede stradale, per non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 37 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Art. 38 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Amendola dr. Giovanni)

2. L'autorizzazione ad esercitare attivita' lavorative tra le ore 22 e le ore 6 e' subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unita' Sanitarie Locali ed e' comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attivita', o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui e' esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unita' Sanitarie Locali, il divieto di esercitare puo', con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo piu' ampio di quello indicato nel comma 1..

Art. 39 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attivita' di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attivita' siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.

2. Ai soggetti di cui al comma 1. e' fatto obbligo di vigilare affinche', all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 40 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 44, commi 1. e 2. .

Art. 41 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonche' gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonche' di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 42 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

Art. 43 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinche' il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorche' sia intermittente.

1. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non puo', in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 44 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

2. E' vietato abbandonare animali domestici.

3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 45 - Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi, e deve darne notizia alle Autorità Comunali.

Art. 46 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, e' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato sulle aree pubbliche e nelle proprietà private confinanti con piazze e vie pubbliche detenere o far circolare animali da cortile.
4. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 47 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non piu' disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Art. 48 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente e' fatto obbligo ai proprietari dei cani di presentare apposita denuncia di possesso al comune e di far tatuare o microscopiare gli stessi.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumita' pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, e' fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, piu' particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 49 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico e' disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Art. 50 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza puo' disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE**DEGLI STABILI****Art. 51 - Esposizione dei prezzi**

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menu' e prezzi.

Art. 52 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Art. 53 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI**Art. 54 - Competenze decentrate**

1. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione quadro, attribuisce alle Circoscrizioni Amministrative le competenze relative alle autorizzazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 55 - Disposizioni transitorie

1. L'adeguamento delle strutture di cui all'art. 14, comma 5., deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Sino all'entrata in vigore del Regolamento previsto dall'art. 20, comma 8., la richiesta di autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici per manifestazioni fieristiche e commerciali deve essere presentata al Sindaco ed a tali manifestazioni si applicano le modalita' e le procedure previste dall'art. 20.

**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale

n.

Pagamento in misura
ridotta entro 60 gg.

	Sanzione Euro	Euro
Art. 7 Comportamenti vietati		
Comma 1.		
lett. a) - b) - c) rimuovere -		
h) lanciare dai veicoli -		
o) ostruire o deviare -		
p) impedire l'utilizzazione o		
superamento delle barriere		
architettoniche	da Euro 64.56 a Euro 464.81	129.11
Let. c) uso improprio - f) -		
g) - l) - m)	da 12.91 a 108.46	25.82
lett. c) - manomettere o		
imbrattare - n) manomettere		
o rompere - r)	da 38.73 a 309.87	77.47
lett. d) - e) - h) collocare sui		
veicoli - i) - n) spostare o		
insudiciare - o) versare		
solidi o liquidi - q)	da 25.82 a 154.94	51.65
lett. p) ostruire con veicoli	(Codice della strada)	
lett. s)	(T.U.L.P.S.)	
Art. 8 Altre Attivita' vietate		
Comma 1.		
lett. a) - c) - f)	da 25.82 a 206.58	51.65
lett. b) - d) - e)	da 12.91 a 108.46	25.82
Comma 2.	da 25.82 a 206.58	51.65
Art. 9 Nettezza del suolo e dell'abitato		
Commi 1. - 4. - 5. - 7. - 9.	da 25.82 a 206.58	51.65
Commi 2. - 3. - 11.	da 38.73 a 309.87	77.47
Comma 10.	da 64.56 a 464.81	129.11
Comma 12	(Codice della Strada)	
Art. 10 Rifiuti		
Commi 1. - 4. - 7. rendere		
impossibile la raccolta	da 25.82 a 206.58	51.65
Comma 2.	da 12.91 a 108.46	25.82
Comma 3.	da 38.73 a 309.87	77.47

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
(Amendola dr. Giovanni)

Comma 5.	(Legge 915/82 Denuncia)	
Comma 6.	(Legge 915/82 EURO 103.29)	
Comma 7. parcheggiare	(Codice della Strada)	
Comma 8	D.Lgs 5 Febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi)	
Art. 11 Manutenzione delle facciate di edifici	da 103.29 a 516.46	172.15
Art. 12 Tende su facciate di edifici	da 64.56 a 387.34	129.11
Art. 13 Attivita' interdette in zone di particolare interesse ambientale	da 103.29 a 516.46 oltre alla sanzione accessoria della rimozione di ufficio di tutte le strutture a carico del trasgressore, ove questo non provveda personalmente ed immediatamente.	172.15
Art. 14 Divieti		
Comma 1.		
lett. c) con veicoli non a motore - d) - e)		
Comma 2 lett. f) g)	da 12.91 a 108.46	25.82
lett. a) danni lievi	da 25.82 a 206.58	51.65
lett. b)	da 38.73 a 309.87	77.47
lett. a) danni gravi	da 64.56 a 464.81	129.11
lett. c) con veicoli non a motore	da 12.91 a 108.46	25.82
con veicoli a motore a due ruote	da 25.82 a 154.94	51.65
con veicoli a motore a quattro ruote o rimorchio	da 51.65 a 309.87 oltre alla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore, ove questo non provveda personalmente ed immediatamente.	103.29
Art. 15 Attivita' particolari consentite in parchi pubblici		
Comma 2.	(vedere art. 15)	
Comma 3.	(Codice della Strada)	
Comma 4. - 5. - 9. - 10.	da 38.73 a 309.87	77.47
Comma 6.	Legge di P.S.	
Art. 16 Disposizioni sul verde privato	(Codice della Strada)	
Comma 4.	da 64.56 a 309.87	103.29
La violazione delle norme del Titolo III (artt. 18 - 35) e' sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.		
Art. 17 Disposizioni generali		
Comma 1. (se l'occupazione non supera i 2 mq.)	da 64.56 a 464.81	129.11
	da 25.82 a 206.58	51.65
Art. 18 Specificazioni		
Comma 3.	da 64.56 a 464.81	129.11
Art. 19 Occupazioni per manifestazioni		
Comma 1.	da 103.29 a 516.46	172.15
Comma 5.	da 38.73 a 309.87	77.47
Comma 6. (quando espressamente previsto nell'autorizzazione)	da 64.56 a 464,81	129.11
Comma 8.	(Specifico Regolamento)	

spettacoli viaggianti		
Art. 21 Occupazioni con elementi di arredo		
Commi 1. - 2.	da 25.82 a 206.58	51.65
Art. 22 Occupazioni con strutture pubblicitarie	(Codice della Strada)	
Comma 4.	(Regolamento Pubbliche Affissioni)	
Comma 5.	(Legge Regionale n. 20/89)	
Art. 23 Occupazioni per lavori di pubblica utilita'		
Comma 1.	da 103.29 a 516.46	172.15
Comma 3.	(Codice della Strada)	
Comma 4.	da 64.56 a 464.81	129.11
Art. 24 Occupazioni per attivita' di riparazione di veicoli		
Comma 1.	da 64.56 a 464.81	129.11
Comma 1. (se non opportunamente segnalata)	da 12.91 a 108.46	25.82
Comma 3.	da 38.73 a 309.87	77.47
Comma 4.	da 25.82 a 206.58	51.65
Art. 25 Occupazioni per traslochi		
Comma 1.	da 64.56 a 464.81	129.11
Comma 3.	da 12.91 a 108.46	25.82
Art. 26 Occupazioni del soprasuolo	(Regolamento Pubbliche Affissioni)	
Art. 27 Occupazioni di altra natura	da 64.56 a 464.81	
Comma 1.	(qualora l'occupazione non sia superiore ad 2 mq. La sanzione e' ridotta del 50%)	129.11
Comma 2.	da 25.82 a 206.58	51.65
Art. 28 Occupazioni per comizi e raccolta di firme	da 25.82 a 206.58	51.65
Art. 29 Occupazioni con dehors		
Comma 1.	da 64.56 a 464.81	129.11
Comma 3.	da 38.73 a 309.87	77.47
Art. 30 Occupazione per temporanea esposizione		
Comma 1.	da 103.29 a 516.46	172.15
Comma 2.	(D.Lgs. 114/98)	
Art. 31 Occupazioni per esposizioni di merci		
Comma 1.	da 64.56 a 464.81	129.11
Comma 2. - 3. - 4.	da 25.82 a 232.41	51.65
Art. 32 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali		
Comma 1.	da 103.29 a 516.46	172.15
Comma 2.	(D.L.gs 114/98)	
Art. 33 Commercio in forma itinerante	(D.Lgs.114/98)	
Comma 1.		
lett. b) - c	da 103.29 a 516.46	172.15
lett. g) (con veicoli diversi da quelli omologati per vendita di caldarroste, sorbetti, gelati, ecc.)	da 38.73 a 309.87	77.47
Art. 34 Commercio a	(D.Lgs. 114/98)	

posto fisso :esercizio di vicinato Comma 2 Art. 35 Mestieri Girovagli Art. 36 Pubblicità acustica e sonora	sanzione accessoria – chiusura esercizio commerciale (T.U.L.P.S.) Codice della strada art. 23		
			c.8 e 11 419,00
Art. 37 Disposizioni generali	da 64.56 a 464.81	129.11	
Art. 38 Lavoro notturno	Da 103.29 a 516.46	172.15	
Art. 39 Spettacoli e trattenimenti			
Commi 1. e 2.	da 64.56 a 387.34	129.11	
Comma 3.	da 103.29 a 516.46	172.15	
Art. 40 Circoli privati	da 64.56 a 387.34	129.11	
Art. 41 Abitazioni private	da 25.82 a 206.58	51.65	
Art. 42 Strumenti musicali	da 25.82 a 206.58	51.65	
Art. 43 Dispositivi acustici antifurto			
Comma 1.	(Codice della Strada)		
Comma 2.	da 64.56 a 464.81	129.11	
Art. 44 Tutela degli animali domestici			
Comma 1. - 2.	(Art. 727 Codice Penale)		
Comma 3.	da 25.82 a 206.58	51.65	
Comma 3. (se con veicolo a motore)	da 64.56 a 464.81	129.11	
Art. 45 Protezione della fauna selvatica			
Comma 2.	(Normativa Regionale)		
Comma 3. (trasporto con situazioni di pericolo o raccapriccio per terzi)	da 38.73 a 309.87	77.47	
Art. 46 Divieti specifici			
Comma 1.	da 64.56 a 464.81	129.11	
Comma 2.	(Art. 727 Codice Penale)		
Art. 47 Animali molesti			
Comma 1.	da 25.82 a 206.58	51.65	
Art. 48 Mantenimento dei cani			
Comma 1. - 5.	(Legge Regionale n.34/93)		
Commi 2. (sprovvisti di guinzaglio) - 6. (idonea attrezzatura)	da 12.91 a 108.46	25.82	
Comma 2. (se di taglia grossa o media o mordaci sprovvisti di museruola)	da 25.82 a 206.58	51.65	
Commi 3. - 4. - 7. - 8.	da 25.82 a 206.58	51.65	
Commi 6. (deposito nei contenitori r.s.u.)	da 51.65 a 309.87	103.29	
Art. 49 Trasporto di animali su mezzi pubblici	(Regolamento A.T.M.)		
Art. 50 Esposizione dei prezzi	da 64.56 a 464.81	129.11	

Comma 1. Art. 51 Servizi igienici		
Comma 1.	da 103.29 a 516.46	172.15
Art. 52 Amministrazione degli stabili		
Comma 1.	da 38.73 a 309.87	77.47
Comportamenti per i quali non e' stata espressamente indicata una sanzione e che non costituiscono violazione di una norma speciale	da 12.91 a 108.46	25.82

Le infrazioni di cui al presente regolamento , non oblate entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione , saranno rimosse mediante la predisposizione del ruolo coatto ai sensi della Legge 689 /81 .

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Amendola dr. Giovanni)